



Decreto Dirigenziale n. 545 del 31/10/2011

A.G.C. 12 Area Generale di Coordinamento: Sviluppo Economico

Settore 4 Regolazione dei Mercati

Oggetto dell'Atto:

D. LGS. 387/03, ART.12 - DGR N 460 DEL 19/03/2004. IMPIANTI ALIMENTATI DA FONTE RINNOVABILE: AUTORIZZAZIONE ALLA COSTRUZIONE E ALL'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA, CON TECNOLOGIA FOTOVOLTAICA, DELLA POTENZA DI 9,768 MW, DA REALIZZARSI NEL COMUNE DI BUCCINO (SA). PROPONENTE: SAN GIOVANNI ENERGIA S.R.L.

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- a. che con Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387 (G.U. 31 gennaio 2004, n. 25. S.O.) viene data attuazione alla Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità;
- b. che il comma 1 dell'articolo 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387 dichiara di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi, autorizzate ai sensi del comma 3 del medesimo Decreto;
- c. che il comma 3 dello stesso articolo 12 sottopone ad una autorizzazione unica, nell'ambito di una Conferenza di servizi convocata dalla Regione, la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi;
- d. che il comma 4 del richiamato articolo 12 dispone che l'autorizzazione è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni;
- e. che lo stesso comma 4 stabilisce che l'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato;
- f. che con atto della Giunta Regionale della Campania n°460 del 19 marzo 2004 (BURC n. 20 del 26 aprile 2004) è stata individuata, ai sensi del comma 1 dell'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel Settore "Sviluppo e Promozione delle Attività Industriali – Fonti Energetiche" dell'Area Generale di Coordinamento "Sviluppo Settore Secondario" la struttura regionale responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale, per le attività afferenti le previsioni dell'articolo 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387;
- g. che il comma 1, dell'art. 9 della Legge Regionale n. 12 del 28 novembre 2007, così come integrato dal comma 5 dell'art. 32 della L.R. n. 1/08, nel modificare la L.R. n. 11 del 4 luglio 1991 ha istituito nell'AGC 12, rinominata "Sviluppo Economico", il Settore 04 "Regolazione dei Mercati" struttura a cui, tra l'altro, è affidata la competenza della gestione delle attività relative alle autorizzazioni per le strutture di vendita e gli insediamenti produttivi;
- h. che la Giunta Regionale con delibera n. 250/11 ha rinnovato l'incarico di Dirigente di Settore 04 "Regolazione dei Mercati" dell'A.G.C. 12 "Sviluppo Economico", già conferito con DGR n. 47 dell'11/01/2008, al dr. Luciano Califano;
- i. che con DGR 46/010 è stato conferito l'incarico di dirigente ad interim del servizio 03, "Mercato energetico regionale, Energy Management" del Settore 04 dell'AGC 12 "Sviluppo Economico" al dott. Fortunato Polizio, prorogato con DGR 250/11;
- j. che con delibera di Giunta Regionale n° 529 del 25/6/2010 è stato conferito l'incarico di coordinatore dell'area 12 al dott. Luciano Califano, prorogato con DGR 250/11;
- k. che con DD. n. 50/2011, pubblicato sul BURC n. 14/2011, sono stati dettati i criteri per la uniforme applicazione delle "Linee guida per il procedimento di cui all'art.12 del D.Lgs 387/03 per l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile, nonché linee guida tecniche per gli impianti stessi emanate con DM (MISE) 10/9/2010 pubblicato sulla G.U. n. 219 del 18/9/2010;
- l. con DM 10/9/2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale, n° 219 del 18/9/2010, il MISE ha emanato le "Linee guida per il procedimento di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché linee guida tecniche per gli impianti stessi" (d'ora in poi Linee Guida Nazionali) in applicazione del citato comma 10 dell'art. 12 del D.lgs. N°387/03;
- m. con DD n. 420 del 28/09/2011 pubblicato sul BURC n. 62/2011, sono stati dettati ulteriori criteri per la uniforme applicazione delle "Linee guida per il procedimento di cui all'articolo 12 del

decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 per la uniforme applicazione delle sopraccitate "Linee guida";

CONSIDERATO CHE

- a. che con nota acquisita al protocollo regionale n. 2010.0789783 del 01/10/2010, la Società European Solar Farms Italy 1.2 srl, avente sede legale in Firenze, alla via Agnolo Poliziano n. 8, P.Iva 05828720481 ha presentato istanza, con allegato progetto preliminare, di attivazione della procedura di autorizzazione unica prevista dall'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387 per la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia, con tecnologia fotovoltaica, per una potenza di 9,768 MW, da realizzarsi nel Comune di Buccino (SA) in località San Giovanni;
- b. con nota acquisita in sede di Conferenza dei servizi del 27/09/2011, la Società European Solar Farms Italy srl ha comunicato l'avvenuta cessione del progetto in autorizzazione e dei relativi atti ad esso connessi alla Società **SAN GIOVANNI ENERGIA S.r.L.** (in seguito denominato proponente) con sede legale in Polla, alla Via Cotrazzo, 8/A, P.IVA 05828720481, la quale è divenuta a tutti gli effetti titolare dell'iniziativa e della relativa istanza di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387 per la costruzione e l'esercizio dell'impianto di produzione di energia, con tecnologia fotovoltaica, per una potenza di 9,768 MW, da realizzarsi nel Comune di Buccino (SA) in località San Giovanni, su terreno riportato in Catasto comunale al **Foglio 55, Particelle 122, 121, 119, 118, 115, 114, 113, 112, 109**, oggetto di un contratto di locazione in favore del proponente come da atto notarile redatto dal dottor Roberto ORLANDO notaio in Polla (SA), n. Repertorio 19329 e n. Raccolta 7248, registrato a Sala Consilina il 24.06.2011 al n. 1419;
- c. che in fase istruttoria è stata acquisita la seguente documentazione:
 - d.1. Dati generali del proponente;
 - d.2. Dati e planimetrie descrittivi del sito;
 - d.3. Contratto preliminare di superficie per le particelle 122, 121, 119, 118, 115, 114, 113, 112, 109, del foglio 55;
 - d.4. Soluzione di connessione alla rete Elettrica condivisa dal Competente Gestore Prot. ENEL-DIS-04/02/2010-0102568, Codice di rintracciabilità n. T0019817;
 - d.5. Planimetria con la individuazione delle possibili interferenze con aree del demanio idrico;
 - d.6. Relazione descrittiva dell'intervento: fasi, tempi e modalità di esecuzione dei lavori di costruzione;
 - d.7. Analisi delle possibili ricadute sociali e occupazionali a livello locale;
 - d.8. Relazione di Studio di Impatto Ambientale per l'avvio della procedura di VIA;
 - d.9. Certificato di destinazione urbanistica;
- d. che con nota Prot. reg. num. 2011.0977938 del 06/12/10 è stata indetta e convocata dalla Regione Campania Settore Regolazione dei Mercati la prima riunione della Conferenza dei Servizi, ai sensi della L 241/90 per il giorno 28/12/10;
- e. che con nota Prot. reg. num. 2011.0688027 del 13/09/2011 è stata indetta dalla Regione Campania Settore Regolazione dei Mercati la riunione conclusiva della Conferenza dei Servizi, ai sensi della L 241/90 per il giorno 27/09/2011.

PRESO ATTO

- a. del resoconto verbale della riunione della prima Conferenza di Servizi, tenutasi in data 28/12/10, nella quale sono state evidenziate le posizioni in merito all'iniziativa del proponente da parte delle Amministrazioni intervenute;
- b. delle integrazioni pervenute in data 23/05/2011, che hanno reso procedibile la domanda originaria rispetto alle Linee Guida Nazionali, con assegnazione del nuovo codice progetto n. 50-025;
- c. del resoconto verbale della prima riunione (rispetto al nuovo codice progetto) della Conferenza di Servizi, tenutasi in data 02/08/2011, nella quale è stata evidenziata la necessità di integrazione degli atti progettuali, come richiesto dalla Soprintendenza Beni e Attività Culturali con nota acquisita in CDS;
- d. del riscontro del proponente, inviato alla suddetta Soprintendenza in data 29/08/2011, come da ricevuta di presentazione, agli atti del Settore;
- e. che in data 27/09/2011 si è tenuta la conclusiva riunione della Conferenza dei Servizi, regolarmente convocata con nota prot. n. 2011.0688027 del 13/9/2011;

- f. che nella suddetta riunione il Responsabile del Procedimento, visti i pareri acquisiti, ha reputato concluso il procedimento con esito positivo, ai sensi dell'art. 14 ter comma 6-bis della L. 241/90;
- g. che nel corso della CDS sono stati acquisiti i pareri espressi dagli enti da amministrazioni interessate che di seguito si riassumono:
- g.1. **AERONAUTICA MILITARE**, con nota **prot. M_D.ABA001.15FEB2011.7280RTP11** del 15 Febbraio 2011, rilascia nulla osta, per gli aspetti demaniali di competenza, alla realizzazione dell'impianto;
 - g.2. **ANAS**, con nota **prot. CNA-0050722-P, Rif. NA519/10** del 15 Dicembre 2010 acquisita in Conferenza di Servizi del 28/12/2010, dichiara la non competenza, in quanto le opere oggetto d'intervento non interferiscono con aree e/o strade di pertinenza Anas;
 - g.3. **ARPAC**, con nota **prot. n. 8663** del 23/06/2011, esprime parere tecnico favorevole, con prescrizioni;
 - g.4. **ASL SALERNO**, con nota **prot. n. 2431** del 23 Febbraio 2011, esprime parere favorevole;
 - g.5. **AUTORITA' DI BACINO INTERREGIONALE FIUME SELE** con **determina n. 90, prot. n. 1236** del 20 Ottobre 2010 acquisita in Conferenza di Servizi del 28/12/2010, determina il rilascio del parere favorevole alla costruzione ed all'esercizio dell'impianto, in quanto lo stesso è stato ritenuto ammissibile dal punto di vista della compatibilità idrogeologica, con particolare riferimento alle *Norme di Attuazione del Piano Stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico*, pubblicate sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 287 dell'11 Dicembre 2001;
 - g.6. **COMANDO PROVINCIALE VVFF**: con autocertificazione il proponente in Conferenza di Servizi del 01/03/2011 dichiara la non competenza in quanto l'attività non rientra tra quelle elencate nel DM 16.02.1982;
 - g.7. **COMUNE DI BUCCINO**, con nota **prot. n. 6795** del 6 Settembre 2011, dichiara di aver esaminato il progetto e di aver verificato che l'area del sito interessato all'impianto fotovoltaico non è sottoposta a vincoli paesaggistici ai sensi dell'Art. 142 del D.Lgs. 42/04;
 - g.8. **COMUNITA' MONTANA TANAGRO – ALTO E MEDIO SELE**, con nota **prot. n. 13195** del 22 Dicembre 2010 acquisita in Conferenza di Servizi del 28/12/2010, autorizza il mutamento di destinazione d'uso dei terreni sottoposti a vincolo idrogeologico di cui al R.D.L. n.3267 del 30/12/1923, con prescrizioni;
 - g.9. **ENAC**, con nota **prot. 0024185/IOP** del 24/02/2011, rilascia nulla osta alla realizzazione dell'impianto;
 - g.10. **COMANDO IN CAPO DEL DIPARTIMENTO MILITARE MARITTIMO DELLO JONIO E DEL CANALE D'OTRANTO (MARIDIPART)**, con nota **prot. n.048541/UID/2010, Classifica G.1-3/A2 "NA"** del 22 Ottobre 2010 acquisita in Conferenza di Servizi del 28/12/2010, rappresenta che, per quanto di competenza, non si intravedono motivi ostativi alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico ed alle relative opere connesse;
 - g.11. **MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI – USTIF DI NAPOLI**, con nota **prot. n. 6523/AT/GEN** del 25/11/2010 acquisita in Conferenza di Servizi del 28/12/2010, prende atto dell'assenza di interferenze tra il tracciato dei costruendi elettrodotti BT/MT e sistemi di pubblico trasporto ad impianto fisso, sia in esercizio che in progetto, ricadenti sotto la giurisdizione di quest'Ufficio, con prescrizioni;
 - g.12. **MINISTERO MISE**, con nota **prot. n. NA/IE/2010/309**, rilascia nulla osta provvisorio;
 - g.13. **COMANDO MILITARE ESERCITO "CAMPANIA" (RFC)**, con nota **prot. n. MD_E 24465/0019762** del 09/12/2010 acquisita in Conferenza di Servizi del 28/12/2010, esprime nulla osta di competenza alla realizzazione dell'impianto;
 - g.14. **FERSERVIZI - POLO TERRITORIALE DI NAPOLI**, con nota del 12/05/2011, trasmette in originale l'Atto di Convenzione che dovrà regolare il rapporto tra RFI ed il proponente;
 - g.15. **PROVINCIA DI SALERNO**, con note **prot. 201100079816** e **201100079799** del 24/03/2011 esprime parere favorevole con prescrizioni relativamente alla posa del cavidotto, rispettivamente, sulla S.P. n. 37 e sulla SS.RR. ex SS 19 ter;
 - g.16. **SETTORE Bilancio e Credito Agrario** dichiara la non competenza a causa della non sussistenza di usi civici sul Fg. 55, in sede di Conferenza di Servizi del 18/06/2011;
 - g.17. **SETTORE PROVINCIALE DEL GENIO CIVILE**, con nota **prot. n. 2010.1016116** del 21/12/2010, esprime parere favorevole per quanto attiene ai soli aspetti elettrici, alla

- realizzazione delle opere relative al solo cavidotto interrato di allacciamento dal punto di consegna al punto di connessione Enel;
- g.18. **SETTORE PIANO FORESTALE GENERALE** dichiara la non competenza, in quanto si tratta di impianti che insistono su particelle catastali che non rientrano in un piano di assestamento forestale vigente, in sede di Conferenza di Servizi del 17/06/2011;
- g.19. **SETTORE POLITICHE DEL TERRITORIO** esprime la non competenza in sede di Conferenza di Servizi del 28/12/2010;
- g.20. **SETTORE SIRCA**, con nota **prot. n. 2011.0051991** del 24/01/2011, comunica che per quanto di competenza, ovvero per pareri sulle tematiche relative esclusivamente a potenzialità e limitazioni dell'uso agricolo dei suoli, non sussistono motivi ostativi alla realizzazione dell'impianto;
- g.21. **SETTORE STAP FORESTE SALERNO**: con nota **prot. n. 2010.1003288** del 16/12/2010 acquisita in Conferenza di Servizi del 28/12/2010, esprime parere favorevole nei soli riguardi del vincolo idrogeologico, fatte salve tutte le altre normative paesaggistiche e ambientali, ai lavori di movimento terra necessari per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico, con prescrizioni; con nota **prot. n. 2010.1027010** del 24/12/2010 attesta che, in riferimento al D.Lgs. 227/01 la zona, trovandosi totalmente in una vasta area non boscata e parte integrante di un'ampia zona non coltivata, vista la dimensione dell'area ed il contesto vegetazionale, si può ritenere che l'area *non è ascrivibile alle tipologie del comma 3 dell'articolo 2*. In base a quanto esposto attesta che le aree oggetto di richiesta possono ascriversi ai sensi della L.R. 11/96 come *"colture ed appezzamenti non considerati boschi"*: art.15...comma 1, punti "b" e "c", e sono esenti dalla relativa disciplina;
- g.22. **STAPA – CePICA SALERNO**, con nota **prot. 2011.0092917** del 07/02/2011, attesta che la zona interessata, ubicata nel Comune di Buccino, non ricade in areale DOCG o DOC della Provincia di Salerno;
- g.23. **A.G.C 5 ECOLOGIA, TUTELA DELL'AMBIENTE, DISINQUINAMENTO, PROTEZIONE CIVILE – SETTORE 2 TUTELA DELL'AMBIENTE**, con **Decreto Dirigenziale n.385** del 06/06/2011, pubblicato sul BURC n.36 del 13 Giugno 2011, esprime parere favorevole di compatibilità ambientale, su conforme giudizio espresso dalla Commissione V.I.A. espresso nella seduta del 11/05/2011;
- h. che la Soprintendenza Beni e Attività Culturali, con nota depositata c/o il Settore in data 27/09/2011, alle ore 12,00 (tardivamente rispetto alla CDS conclusiva chiusa alle ore 10,50) ha evidenziato quanto segue:
- j.1. che le integrazioni documentali ricevute non sono esaustive;
- j.2. l'opportunità di sospendere l'istruttoria dell'istanza in attesa della documentazione mancante;
- j.3. che nell'area direttamente occupata dall'insediamento fotovoltaico ed opere connesse non è dichiarata la sussistenza di vincoli specifici per l'aspetto paesaggistico ad eccezione, per quanto concerne il passaggio del cavidotto, dei tratti interessati sia dal fiume Bianco che dalle relative fasce laterali profonde 150m (tutelati dall'art. 142 1° comma lett. c-f del D.Lgs. 42/2004 s.m.i), che da boschi;
- j.4. che le aree contermini all'impianto fotovoltaico (cfr D.M. 10/09/2010) sono assoggettate a tutela paesaggistica quantomeno parzialmente;
- j.5. l'impianto deve essere ridimensionato nella consistenza e modificato nell'assetto planimetrico in modo da essere suddiviso in più ambiti separati da fasce di terreno anche piantumate con essenze arboree autoctone. A tal fine i pannelli e le cabine vanno allontanati dagli attuali confini di circa 130 m nel lato a valle e di circa 50m. nella parte a monte (eliminando rispettivamente almeno le ultime 9 file di pannelli nel primo caso e dei primi 4 filari nel secondo caso);
- j.6. la recinzione (che va arretrata dai confini e distanziata dai pannelli di non oltre 10m.) deve essere schermata con una siepe di essenze arbustive tipiche dei luoghi profonda almeno 5 m;
- j.7. le cabine vanno realizzate in muratura di pietrame a vista;
- j.8. i corpi illuminati devono avere altezza contenuta nei 3,5 m;

- j.9.** parere contrario all'attraversamento della linea elettrica con il cavo MT sotterraneo del Ponte San Cono;
- j.10.** la possibilità di rivedere e/o integrare il parere medesimo qualora altri Enti (ad es. il Comune) segnalino nuove situazioni pertinenti la situazione vincolistica ovvero nel caso in cui il Settore Bilancio e Credito Agrario della Regione Campania fornisca dati diversi rispetto al territorio gravato da usi civici;
- j.11.** richiesta di inserire il parere stesso nel verbale della CDS del 27/09/2011;
- i.** che il Settore Regolazione dei Mercati, con nota prot. n. 746018 del 04/10/2011 ha riscontrato tale parere, evidenziando l'adozione del Decreto di autorizzazione allo scadere del termine previsto dalla normativa nazionale, indicando erroneamente quest'ultimo in 180 giorni, in luogo dei 90 giorni previsti dall'attuale comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003;

ATTESO CHE

- a.** il parere negativo della Soprintendenza Beni e Attività Culturali di Salerno e Avellino non può trovare ingresso nella CDS del 27/09/2011, chiusa correttamente ai sensi dell'art. 14 ter, comma 7 della L. 241/90 e s.m.i, in quanto tardivo, tanto in riscontro del punto J11 che precede;
- b.** le eventuali mancanze documentali potevano essere direttamente comunicate al proponente prima o fino alla conclusione dei lavori della CDS, tanto in riscontro del punto J1 che precede;
- c.** la richiesta di sospensione non è compatibile con il procedimento previsto dall'art. 12 del D. Lgs. n. 387/2003, tanto in riscontro del punto J2 che precede;
- d.** le prescrizioni previste ai punti da J5 a J8 non possono avere valore prescrittivo, in quanto incidono negativamente sulla capacità produttiva dell'impianto, attesa la conclusione favorevole del procedimento de quo;
- e.** il parere negativo di cui al predetto punto j9, ancorché acquisito fuori CDS e pertanto tardivo, non evidenzia specifici percorsi alternativi e pertanto non risponde a quanto richiesto dall'art. 14 quater comma 1 della L. 241/90 e s.m.i.;
- f.** la Soprintendenza si è riservata di rivedere il proprio parere all'acquisizione di ulteriori documenti;
- g.** in CDS è pervenuta autorizzazione paesaggistica che attesta l'assenza di vincoli ex D.Lgs. 42/2004;
- h.** ai sensi del punto 14.9 lett. c ultima parte delle Linee Guida Nazionali, non esiste l'individuazione di aree contermini relativamente ad impianti fotovoltaici;
- i.** il proponente con nota pervenuta a mezzo PEC, ha chiesto l'adozione del Decreto di autorizzazione entro il 31/10/2011, attesi i danni che deriverebbero da ulteriori ritardi;

PRESO ATTO, altresì,

- a.** della nota di ENEL acquisita a Prot. ENEL-DIS-04/02/2010-0102568, Codice di rintracciabilità n. T0019817, con la quale fornisce la soluzione tecnica di connessione alla rete elettrica, accettata dal proponente;
- b.** che dal Certificato di Destinazione Urbanistica del Comune di Buccino del 22/02/2011, risulta che il terreno interessato dall'impianto ricade in zona "Agricola E2" e che non risulta gravato da vincolo Paesaggistico di cui al D.lgs. 42/2004; vincolo per aree di importanza per i Beni Archeologici; vincolo per aree di importanza per i Beni Architettonici presenza Foreste e Parchi; usi civici e vincoli cave;
- c.** della previsione di cui al D.Lgs. 28/2011 che ha modificato il co. 4 dell'art. 12, stabilendo che il termine massimo per la conclusione del procedimento è di 90 giorni;
- d.** che tale termine è ampiamente scaduto;

CONSIDERATO

- a.** che l'art. 12 comma 3 del D. Lgs. 387/03 stabilisce che l'Autorizzazione Unica alla costruzione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili rilasciata dalla Regione, costituisce ove occorra variante allo strumento urbanistico;
- b.** che la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, quali opere private di pubblica utilità ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/03, non identifica un appalto di lavori pubblici e pertanto non può richiedersi l'esecuzione degli incombeni relativi alla verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'art. 95 del D.Lgs. 163/06;

TENUTO CONTO dei pareri espressi in sede di Conferenza di Servizi e delle conclusioni di cui al relativo verbale;

CONSTATATO

- a. che il procedimento ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 387/03 si conclude con una autorizzazione unica;
- b. che l'endoprocedimento di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi del D.Lgs 152/06 e s.m.i., si è concluso con l'emissione del parere favorevole di compatibilità ambientale, con Decreto Dirigenziale n. 385 del 06/06/2011;
- c. che il procedimento autorizzativo si è svolto regolarmente e che tutte le amministrazioni interessate sono state ufficialmente coinvolte nel procedimento;

RITENUTO

- a. di poter, quindi, adottare il provvedimento di autorizzazione unica, ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, tenuto conto delle prescrizioni impartite in materia ambientale, nonché di tutte le prescrizioni formulate nel corso dell'istruttoria, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di produzione di energia elettrica, in particolare da fonti rinnovabili e fatti salvi eventuali accordi tra il proponente ed il Comune sede dell'intervento;

VISTI

- a. la Direttiva 2001/77/CE e il D. Lgs 387/03 di attuazione,
- b. la L.R. 28 novembre 2007, n. 12,
- c. la L.R. 30 gennaio 2008, n. 1;
- d. il DM MiSE 10/9/2010
- e. la DGR 11 gennaio 2008, n. 47;
- f. la DGR 2119/08
- g. l'art. 4 della L.R. 24 del 29/12/2005 che attribuisce le competenze ai Dirigenti;
- h. la DGR n 3466/2000;
- i. la DGR 1152/09;
- j. la DGR n. 46/10;
- k. la DGR n. 529/10;
- l. i DD.DD. n. 50/2011, 420/2011 e 516 AGC 12/sett.04/Serv.03;
- m. la DGR n. 250/2011;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Servizio 03 e delle risultanze degli atti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché della dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Servizio 03 "Mercato Energetico Regionale, Energy Management" del Settore 04 "Regolazione dei Mercati" della stessa AGC 12;

DECRETA

Per i motivi espressi in premessa che qui si danno per ripetuti e riscritti:

1. di autorizzare, la Società **SAN GIOVANNI ENERGIA S.r.l.**, con sede legale in Polla (SA), alla Via Cotrazzo, 8/A, P.IVA 05828720481 fatti salvi i diritti di terzi, ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. N. 387/2003 (G.U. 31 gennaio 2004, n. 25. S.O.):

1.1 alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica mediante tecnologia fotovoltaica di una potenza di 9,768 MW, da realizzarsi nel Comune di Buccino (SA) in località San Giovanni su terreno riportato al catasto foglio di mappa 55, Particelle 122, 121, 119, 118, 115, 114, 113, 112, 109, come da allegato tecnico che costituisce parte integrante e sostanziale del presente;

1.2 all'allacciamento alla rete di Distribuzione tramite realizzazione di una nuova cabina di consegna collegata in antenna da cabina primaria AT/MT "Buccino".

2. di dichiarare che l'impianto, le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso, autorizzate col presente decreto sono, ai sensi dell'art. 12 comma 1 del Decreto Legislativo n. 387 del 2003, **di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti**;

3. di precisare che le predette opere saranno realizzate nei siti indicati nella cartografia di cui alle tavole di layout di centrale del progetto definitivo;

4. di imporre rispetto delle seguenti prescrizioni:

4.1. **ARPAC** prescrive quanto segue:

- dare comunicazione della data di avvio e di ultimazione dei lavori di cantiere per la realizzazione dell'impianto, asseverando la piena continuità delle opere realizzate al progetto presentato;
- eseguire in fase di esercizio dell'impianto il monitoraggio dei valori del campo di induzione magnetica e dei livelli di rumore in ambiente esterno ed abitativo (valori assoluti e differenziali di immissione in periodo diurno e notturno), presso le postazioni maggiormente esposte, trasmettendo la relazione di verifica con i dati rilevati al dipartimento Provinciale di Salerno entro trenta giorni dalla data delle misure, con cadenza semestrale per il primo anno di esercizio, durante le stagioni invernale ed estiva, e annuale negli anni successivi.
- l'Arpac si riserva di verificare, in fase di esercizio dell'impianto, che i valori del campo di induzione magnetica ed i livelli di rumore misurati rientrino nei limiti fissati dalle normative vigenti in materia di campi elettromagnetici e di acustica ambientale

4.2. A.G.C 5 ECOLOGIA, TUTELA DELL'AMBIENTE, DISINQUINAMENTO, PROTEZIONE CIVILE – SETTORE 2 TUTELA DELL'AMBIENTE prescrive quanto segue:

- è fatto obbligo di lasciare inalterati i suoli di sedime per tutta la vita dell'impianto;
- è fatto obbligo di collocare i moduli fotovoltaici ad una altezza minima dalla superficie del suolo pari ad un metro, al fine di garantire una luce libera al di sotto della struttura di sostegno, finalizzata a consentire il passaggio e/o lo stazionamento di animali di media taglia;
- è fatto divieto assoluto di utilizzare diserbanti (xenobiotici e non) nei suoli di sedime, sia in fase di esercizio che di realizzazione dell'opera;
- è fatto divieto di alterare in alcun modo la pendenza naturale del terreno;
- al fine di limitare l'impatto paesaggistico derivante dall'opera, si prescrive di impiantare colture a basso fusto tra le file di pannelli e di disporre essenze arboree autoctone lungo tutto il perimetro del parco fotovoltaico, vietando in modo assoluto il ricorso a specie alloctone ed infestanti, quali la robinia (*Robinia pseudoacacia*); si prescrive, inoltre, che per le opere ausiliarie, quali le cabine elettriche, vengano adoperati rivestimenti e configurazioni rispettose della tradizione rurale locale;
- al fine di limitare l'inquinamento luminoso, è fatto divieto di realizzare sistemi di illuminazione notturna, con la sola eccezione dei sistemi anti effrazione e di emergenza;
- si utilizzino moduli fotovoltaici trattati con materiali antiriflesso, al fine di non arrecare disturbo all'avifauna migratoria;
- in fase di realizzazione dell'impianto, i pannelli vengano acquistati da fornitori che propongono la stipula di un RECYCLING AGREEMENT;
- per il fissaggio della struttura portante al suolo, non siano realizzate opere murarie, né plinti di ancoraggio, ma i pannelli fotovoltaici vengano montati su una struttura di supporto semplicemente ancorata al terreno a mezzo di ancorette munite del sistema di fissaggio al suolo a vite senza fine;
- per la realizzazione della viabilità interna ed esterna di accesso all'area, si fa divieto di realizzare superfici impermeabilizzate, ma si ricorra esclusivamente ad interventi che consentano il naturale afflusso idrico nel sottosuolo ed il naturale deflusso superficiale delle acque meteoriche;

4.3. AUTORITA' DI BACINO INTERREGIONALE FIUME SELE prescrive quanto segue:

- il fedele rispetto di quanto stabilito nella relazione geologica prodotta. Il parere favorevole è soggetto altresì all'adozione di tutte le direttive di cui all'Art. 20 delle Norme di Attuazione del Piano Stralcio- (Disposizioni generali per le aree a rischio da frana e per gli interventi ammissibili), ai criteri, alle modalità e alle linee guida di cui al capo III – art. 47 del Piano Stralcio – (Disciplina specifica delle aree di pericolo da dissesti di versante).

4.4. COMUNITA' MONTANA TANAGRO – ALTO E MEDIO SELE prescrive quanto segue:

- i movimenti terra devono essere limitati a quelli in progetto ed eventuali materiali di risulta devono essere allontanati e depositati in discariche opportunamente autorizzate;
- i lavori devono essere eseguiti in conformità al progetto allegato all'istanza a firma dei tecnici Ing. Antonio Curcio ed Ing. Arcangela Isoldi;
- nel corso dei lavori vanno rigorosamente rispettate le indicazioni e le prescrizioni di cui alla relazione geologica a firma del Dr. Antonio Viggiano

- sono a carico della Società richiedente tutti gli eventuali danni che dovessero derivare alle proprietà di terzi, a persone ed a cose in dipendenza dei lavori in parola.

4.5. **PROVINCIA DI SALERNO – SERVIZIO GESTIONE DEL DEMANIO STRADALE**

- con nota prot. 201100079816 del 24/03/2011, in riferimento alla pratica n.5007/SOC relativamente alla posa del cavidotto sulla S.P. n. 37, comunica che nell'esprimere parere favorevole è necessario, ai fini del rilascio della concessione, che il committente faccia pervenire la ricevuta di versamento, a favore della Provincia di Salerno, quale deposito cauzionale di € 150.000,00 da effettuare esclusivamente mediante polizza fideiussoria assicurativa o bancaria e a garanzia del perfetto ripristino del piano viabile dei tratti stradali interessati dai lavori di posa del cavidotto per la costruzione dell'impianto fotovoltaico, da prevedersi secondo le prescrizioni tecniche che saranno incluse nell'atto concessorio e che sarà trattenuto fino a dodici mesi dopo l'avvenuta ultimazione e collaudo degli stessi lavori, previa verifica del perfetto ripristino del piano viabile. I lavori potranno essere eseguiti solo a concessione rilasciata.
- con nota prot.201100079799 del 24/03/2011, in riferimento alla pratica n.5066/SOC relativamente alla posa del cavidotto sulla SS.RR. ex SS 19 ter, comunica che nell'esprimere parere favorevole è necessario, ai fini del rilascio della concessione, che il committente faccia pervenire la ricevuta di versamento, a favore della Provincia di Salerno, quale deposito cauzionale di € 25.000,00 da effettuare esclusivamente mediante polizza fideiussoria assicurativa o bancaria e a garanzia del perfetto ripristino del piano viabile dei tratti stradali interessati dai lavori di posa del cavidotto per la costruzione dell'impianto fotovoltaico, da prevedersi secondo le prescrizioni tecniche che saranno incluse nell'atto concessorio e che sarà trattenuto fino a dodici mesi dopo l'avvenuta ultimazione e collaudo degli stessi lavori, previa verifica del perfetto ripristino del piano viabile. I lavori potranno essere eseguiti solo a concessione rilasciata.

4.6. **SETTORE STAP FORESTE SALERNO**, prescrive quanto segue:

- i movimenti di terra devono essere limitati a quelli in progetto ed eventuali materiali di risulta devono essere allontanati e depositati in discariche opportunamente autorizzate;
- i lavori devono essere eseguiti in conformità al progetto allegato all'istanza a firma dei tecnici Ing. Antonio Curcio e Ing. Arcangela Isoldi;
- nel corso dei lavori vanno rigorosamente rispettate le indicazioni e le prescrizioni di cui alla relazione geologica a firma del Dr. Antonio Viggiano.

5. di invitare il proponente a dare attuazione alle prescrizioni della Soprintendenza Beni e Attività Culturali di Salerno e Avellino, indicate alla lettera J del "preso atto" del presente provvedimento, laddove non incidano negativamente sulla capacità produttiva dell'impianto;

6. di obbligare il proponente:

- 5.1. al ripristino dei luoghi, secondo la naturale vocazione, ad avvenuta ultimazione dell'impianto ed alla rimozione di tutte le opere dell'impianto ad eccezione delle opere di connessione alla RTN e relativo ripristino dei siti ad avvenuta cessazione produttiva dell'impianto, predisponendo uno specifico piano di dismissione, da presentare con il progetto esecutivo, e che indichi metodiche tecnologicamente avanzate per il recupero, riuso e valorizzazione dei materiali dismessi;
 - 5.2. a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali usi compatibili;
 - 5.3. a trasmettere alle rispettive Amministrazioni richiedenti, gli atti derivanti dal rispetto delle prescrizioni innanzi riportate;
 - 5.4. ai fini dell'effettuazione dei controlli di competenza, il proponente è obbligato a trasmettere, prima dell'inizio dei lavori, ai competenti Uffici del Comune sede dell'intervento, alla Regione Campania, Settore Regolazione dei Mercati e al Genio Civile territorialmente competente, copia del progetto esecutivo dell'intervento e delle opere connesse, debitamente firmato da tecnico abilitato;
- 7.** I lavori, in analogia a quanto previsto dall'art. 15 del D.P.R. 380/2001, devono avere inizio entro un anno a decorrere dalla data di autorizzazione ed essere ultimati entro tre anni dall'inizio dei lavori stessi, pena la decadenza dell'autorizzazione, salvo proroga motivata per fatti sopravvenuti ed estranei

alla volontà del proponente. Sono fatte salve cause di forza maggiore, indipendenti dalla volontà del proponente e tempestivamente comunicate.

8. Il proponente comunica alla Regione Campania, Settore "Regolarione dei Mercati" e agli altri enti convocati alla CDS di cui all'art. 12 del D. Lgs. 38712003, la data di inizio lavori, nonché quella di ultimazione, corredata da documentazione a firma di professionista abilitato con la quale si attesti che l'impianto e le opere connesse sono state realizzate come da progetto definitivo autorizzato

9. Eventuali variazioni del programma, a fronte di motivati ritardi realizzativi, sono autorizzati dalla Regione Campania, Settore "Regolazione dei Mercati", a seguito di motivata richiesta del proponente.

10. Il proponente trasmette alla Regione Campania, Settore "Regolazione dei Mercati" e agli altri enti convocati in CdS di cui all'art. 12 del D. Lgs. 387/2003 durante la fase di esecuzione delle opere e nelle more della messa in esercizio, con cadenza semestrale, un rapporto sullo stato di realizzazione dell'iniziativa.

11. Il controllo dell'esecuzione delle opere nel rispetto delle prescrizioni del presente decreto è a carico, per la parte di propria competenza, degli enti convocati alla CDS di cui all'art. 12 del D. Lgs. 387/2003.

12. Il presente atto è notificato al proponente e comunicato alle Amministrazioni interessate al procedimento anche ai fini delle verifiche del rispetto delle eventuali prescrizioni da ognuna formulate, nonché al Gestore di rete e all'Ufficio dell'Agenzia delle Dogane territorialmente competente a cura dell'Amministrazione procedente.

13. Avverso la presente autorizzazione è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine rispettivamente di sessanta e centoventi giorni dalla notifica, nei modi previsti, del presente decreto.

14. Copia del presente atto è inviata all'Assessore alle Attività Produttive, al Servizio 04 "Registrazione Atti Monocratici - Archiviazione Decreti Dirigenziali" dell'A.G.C. 02 "Affari Generali della Giunta" nonché al B.U.R.C. per la pubblicazione nella sua forma parziale senza gli allegati tecnici disponibili presso la struttura che ha emesso l'atto.

Dott. Luciano Califano